



COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)

Viale Sicilia 83030 Lapio (AV) Tel. 0825 982005 fax 0825 982351

AREA 1- AMMINISTRATIVA, ECONOMICO FINANZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 31/10/2019

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO (TRIBUNALE DI AVELLINO R.G.2861/2018) XXXXXXXXXXXX C/COMUNE DI LAPIO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale di nomina n. 11 del 30.09.2019;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 24.10.2019, immediatamente eseguibile, con cui si stabiliva di costituirsi, per la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente, nel giudizio davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino R.G. 2861/2018 nei confronti della curatela del fallimento XXXXXXXXXXXX, per far valere in tale sede ogni ragione ed interesse del Comune di Lapio;

DATO ATTO che, con la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 24.10.2019 si demandava al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti conseguenti al fine di provvedere all'affidamento dell'incarico legale in oggetto, alla luce della normativa vigente in materia;

RICHIAMATO il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" del menzionato Codice:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...)

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per

svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- l'articolo 4 del Codice dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

ATTESO, pertanto, che il nuovo codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. contribuisce a chiarire che gli incarichi agli avvocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in particolare, contratti esclusi dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), pur nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del codice stesso;

CONSIDERATO che l'udienza dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino è fissata per il giorno 15/12/2019 e che quest'Ente, poiché non dotato del servizio avvocatura, deve necessariamente fare ricorso ad un professionista esterno per potersi adeguatamente tutelare in sede giudiziale;

RITENUTO, pertanto, congruo in relazione all'attività da svolgere in favore dell'Ente, un compenso nei limiti di € 3.000,00, oltre IVA e CPA;

PRESO ATTO che non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi legali e che, parimenti, dalla consultazione del MEPA non risulta la presenza di metaprodotto oggetto del presente appalto di servizi;

CONSIDERATO che, nel caso di che trattasi, alla luce dell'importo contenuto, potrebbe comunque sussistere la fattispecie di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016);

DATO ATTO che l'Avv. Silvio Garofalo, con studio legale in Avellino, via Tagliamento n. 50, è professionista dotato della necessaria esperienza e competenza nella materia oggetto dell'incarico ed ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per il compenso sopra indicato;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende realizzare è la tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Lapio nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino R.G. 2861/2018 nei confronti della curatela del fallimento XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il predetto atto di citazione in giudizio, con udienza fissata al 15.12.2019, con il quale si vuol sentire condannato l'Ente a corrispondere alla curatela del fallimento XXXXXXXXXXXXXXXX l'importo di € 60.848,60, oltre rivalutazione e interessi corrispettivi e moratori dovuti secondo legge, come corrispettivo di parte dei lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria eseguiti sul territorio comunale, senza considerare che in virtù di contratti di subappalto tra XXXXXXXXXXXXXXXX e i subappaltatori, tale somma è stata oggetto di richiesta giudiziale da parte dei predetti subappaltatori;
- il contratto ha ad oggetto il servizio legale di rappresentanza e patrocinio legale in giudizio, ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), del D. Lgs. n. 50/2016;
- il contratto viene stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, in virtù del combinato disposto degli artt. 17, e 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, di affidare l'incarico in oggetto all'avv. Silvio Garofalo, con studio in Avellino, via Tagliamento n. 50, per una spesa complessiva pari ad € **3.806,40 comprensiva di IVA, CPA** e al lordo della ritenuta d'acconto;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico legale, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015 e il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. n. 118/2011);

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. DI AFFIDARE** incarico legale all'Avv. Silvio Garofalo, con studio in Avellino, via Tagliamento n. 50, per la rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune di Lapio nell'ambito della citazione diretta a giudizio davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti della curatela del fallimento XXXXXXXXXXXXXXXX, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, così come specificamente disciplinato nello schema di disciplinare di incarico che, allegato al presente atto, con esso si approva;
- 2. DI DARE ATTO** che l'incarico sarà espletato sulla base del sopra citato disciplinare di incarico da stipulare con l'ente;
- 3. DI DARE ATTO** che al legale incaricato sarà corrisposto un compenso pari ad € **3.000,00** per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di € **3.806,40**, al lordo della ritenuta d'acconto, per l'attività relativa all'incarico in questione, di cui all'allegato disciplinare di incarico legale;
- 4. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per l'incarico in oggetto conferito, la spesa complessiva ed onnicomprensiva di € **3.806,40** imputandola al capitolo 10120306/1, del bilancio di previsione 2019/2021;
- 5. DI DARE ATTO** che la spesa di € **3.806,40** - secondo quanto previsto dall'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011- viene imputata all'esercizio finanziario 2019, in cui è prevista l'esigibilità;

Di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta e per il Responsabile di procedimento;

Di provvedere:

alla pubblicazione della presente determinazione all'albo comunale on-line per giorni 15 consecutivi, dando atto che la stessa, comportando impegno di spesa, diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria;

alla trasmissione di copia della presente al sindaco ai sensi dell'art.9, comma 4, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Lapio, lì 31/10/2019

Il Responsabile Area I
f.to Dott.ssa Alba Lidia Tropeano

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio di Ragioneria, visto il provvedimento che precede attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. EE. LL. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

Lapio, 31 ottobre 2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Alba Lidia Tropeano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

Lapio,

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alba Lidia Tropeano



**COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)**

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E RAGIONERIA N. 133 DEL
10/07/2017**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
LEGALE**

L’anno **duemiladiciannove** il giornodel mese di novembre

La Dott.ssa Alba Lidia Tropeano, nata a Altavilla Irpina, il 14/10/1969 C.F.: TRPLLD69R54A228U Responsabile dell'Area 1 - Amministrativa, Economico Finanziaria E Polizia Municipale Del Comune di Lapio, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta avente C.F, 80003550649 (d'ora innanzi "Comune")

E

L’Avv. , nato a il , con studio in alla via
29 - C.F.:..... (d’ora innanzi “Professionista”)

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 24.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di costituirsi, quale parte offesa, nel giudizio davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti della curatela del fallimento, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi del Comune di Lapio. Il predetto decreto di citazione in giudizio, con udienza fissata al 15.12.2019, è stato emesso per sentire condannato l'Ente a corrispondere alla curatela del fallimento l'importo di € 60.848,60, oltre rivalutazione e interessi corrispettivi e moratori dovuti secondo legge, come corrispettivo di parte dei lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria eseguiti sul territorio comunale, senza considerare che in virtù di contratti di subappalto tra e i subappaltatori, tale somma è stata oggetto di richiesta giudiziale da parte dei predetti subappaltatori;

- con determinazione del sottoscritto responsabile di Area n. ____ del 31/10/2019 è stato formalizzato l'incarico e assunto l'impegno di spesa per il pagamento del compenso pattuito con il professionista;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Lapio, come sopra rappresentato, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 86 del 24.10.2019 e della determinazione dirigenziale n. ____ del 31/10/2019, affida all’Avv. Silvio Garofalo, con studio in Avellino, via Tagliamento n. 50, che accetta, l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione, indicata quale parte offesa nel giudizio di cui alla suddetta premessa..

2. Il Comune di Lapio, corrisponderà al Professionista incaricato per l'espletamento di tutte le attività inerenti il giudizio di cui sopra il compenso professionale di **€ 3.806,40 (euro tremilaottocentosei/40)**, oltre IVA e CPA come per legge. Tale compenso professionale è quantificato consensualmente dalle parti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del L. 31.12.2012 n.247 e dal D.M. 10/03/2014 n. 55.

3. Le competenze di cui al precedente punto 2) verranno corrisposte previa emissione di fattura da parte del Professionista, con le seguenti modalità:

- acconto pari al 30% del compenso complessivo pattuito - entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

- restante 70% del compenso complessivo pattuito, a saldo delle competenze dovute - entro sessanta giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito;

Il Professionista, accettando il compenso determinato come al punto 2, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il Professionista si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

4. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Lapio il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Lapio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune di Lapio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato al precedente punto 2.

5. Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità gli atti depositati a tutela degli interessi del Comune di Lapio. Il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Lapio, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune di Lapio o di recesso del Professionista per giusta causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente fattività svolta sino al momento del recesso.

6. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 - 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

7. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni,

L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Lapio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Lapio.

9. Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista dichiara di essere assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

10. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

11. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti 2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Lapio. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ed ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

12. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Lapio.

A tal fine il Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, dichiara di conoscere il contenuto del suddetto D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo valido per i dipendenti del Comune di Lapio.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Lapio sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, il Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

14. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

15. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del

Professionista.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile di Area - dott.ssa Alba Lidia TROPEANO

IL PROFESSIONISTA

Avv. Silvio GAROFALO
